



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Speciale n. 61 del 07 Giugno 2013**

**Agricoltura**

## Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA  
L'AQUILA  
Via Salaria Antica est n° 27  
- edificio B2 -  
Località S. Antonio - Pile**

Bura: Tel. **0862/364221 - 364211**  
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Servizi online: Tel. **0862/364702 - 364223 - 364222**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

Le **determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### ATTI DELLA REGIONE

#### DETERMINAZIONI

#### DIRIGENZIALI

#### GIUNTA REGIONALE

#### DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

#### SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/231

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta VERNA Antonio ..... 8**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/232

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e diritto non esclusivo per l'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta FERLENGHI Giovanna. .... 10**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/233

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo per l'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta LONGO Cinzia Antonia..... 12**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/234

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta RANALLI Filomena. .... 13**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/235

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Montedodorisio (CH) - Ditta DI FOGLIO Grazia. .... 15**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/236

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada d'accesso in terreno battuto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DELL'OSO Anna. .... 17**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/237

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e fabbricato civile abitazione - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MINCONE Orlando. .... 19**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/238

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI PARDO Lorella, MANCINI Marco, Danilo e Francesco P. .... 21**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/239

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta BENEDETTI Angelica.....23**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/240

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI GIOVANNI Franco e Mario.....25**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/241

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di base cm. 50, prato, cancello d'ingresso e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso realizzata con materiali posati a secco - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta TINARO Natale.....27**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/242

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di base cm. 50, prato, cancello d'ingresso pedonale e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI VIRGILIO Nicola.....29**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/243

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione, garage, stallette, muretto, seminativo, recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta D'ERCOLE Gaetano.....31**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/244

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione, recinzioni e diritto non esclusivo all' utilizzo degli accessi - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI SILVIO Gennaro.....33**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/245

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione e sua sopraelevazione, realizzazione rimessa attrezzi agricoli, pertinenza dei fabbricati, seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso in terreno battuto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GIACOMUCCI Giacinto..35**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/246

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di realizzazione parziale recinzione con rete metallica e pali in ferro, fabbricati adibiti a deposito e piccola stalla e piccolo spazio interno e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso in brecciato - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI SALVATORE Cristina e TARQUINIO Berardino.....37**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/247

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione con sovrastante rete metallica con cordolo di 50 cm., prato, cancello d'ingresso e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI LELLO Remo e CINALLI Maria.....39**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/248

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, fabbricato civile abitazione/sopraelevazione, autorimessa e recinzione con pali in ferro e rete metallica - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta RANALLI Panfilo e IANNI Filomena.....41**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/249

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, fabbricato civile abitazione e tre edifici di piccole dimensioni adibiti a garage, cantina e ripostiglio - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MANCINI Silverio .....43**

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/250

- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e fabbricato civile abitazione – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta BERARDUCCI Domenico.....45**  
 DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/289
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso brecciata con cordolo in conglomerato cementizio – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DEL BONIFRO Gianfranco.....47**  
 DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/290
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso in terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TROIANO Michele e Nicola.....49**  
 DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/291
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DEL BORRELLO Francesco.....51**  
 DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/292
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso in terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BERARDOZZI Giuseppina.....52**  
 DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/293
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta FAGNANI Giovanni.....54**  
 DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/294
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta D'ALESSANDRO Domenico .....56**  
 DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/295
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NOCCIOLINO Antonia.....58**  
 DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/296
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI PADRE Giovannina e DEL CASALE Nicola.....60**  
 DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/297
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e uliveto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta ZINNI Elena. ....62**  
 DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/298
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta SILVESTRI Renato.....64**  
 DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/299
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BONTEMPO Giuseppa.....66**  
 DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/300
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato e orto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TORINO Pierluigi..68**  
 DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/301
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NAGLIERI Maria.....70**

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/302

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato e orto- Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DELLE DONNE Maria Grazia. ....72**

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/303

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TORINO Cesario .....73**

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/304

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TREVISO Maurizio. ....75**

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/305

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta VICOLI Antonio. ....77**

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/306

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , vigneto e uliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta MARCHESANI Alessandro.....79**

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/307

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta TIBERIO Nicola.....81**

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/308

**L. R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta GALANTE Rosa Lucia.....83**

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/309

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BUCCIARELLI Nicolangelo.....85**

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/310

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di sistemazione accesso e piazzali esistenti, realizzazione di due pese metalliche appoggiate su due fondazioni a raso con interposto box, realizzazione condotta interrato per derivazione acque industriali, modifica accesso carraio su strada provinciale, realizzazioni recinzioni e colture erbacee a ciclo annuale ( diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso ) - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di CHIETI - Ditta DECO S.p.a. ....87**

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/312

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta LUCIANI Giuseppe....89**

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/313

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI BIASE Cleziano. ....91**

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/314

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Atesa (CH) - Ditta TESTANI Lanfranco....93**

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/315

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Atesa (CH) - Ditta TANO Angelo. ....95**

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/316

- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e strada di accesso in betonella – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Caste Frentano (CH) - Ditta FERRANTE Mario.....97**  
 DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/317
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta TORRIERO POMPA Domenico ..98**  
 DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/318
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto e vigneto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta FERRANTE Tommaso . 100**  
 DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/319
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta PASQUINI Elena..... 102**  
 DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/320
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e strada di accesso misto cava – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) - Ditta SUZIO Pierina. .... 104**  
 DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/321
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Paglieta (CH) - Ditta DI MATTEO Maria Anna..... 106**  
 DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/322
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta D’AMELIO Anna. .... 108**  
 DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/323
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di collettore fognario per acque bianche – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta SORRENTINO Giovanni. .... 110**  
 DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/324
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta SORRENTINO Giovanni..... 112**  
 DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/325
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo irriguo – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta FARINA Antonio Franco ..... 114**  
 DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/326
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo irriguo – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta FARINA Antonio Franco ..... 116**  
 DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/327
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, ortaggi, rimessa agricola e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in terreno battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta IEZZI Maria Teresa. .... 118**  
 DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/328
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta CANNONE Alfonso..... 120**

---



---

 PARTE I

 Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato
 

---

 ATTI DELLA REGIONE
 

---

**DETERMINAZIONI**
**DIRIGENZIALI**
**GIUNTA REGIONALE**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/231

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta VERNA Antonio**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi

citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo ;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 12.10.2012 prot. n. RA/222285, la Ditta VERNA Antonio, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/439 del 11.06.2007 scaduto il 31.10.2011 intestato a Naglieri Lucia - deceduta - ;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;



**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di uliveto "a favore del Sig. VERNA Antonio nato il 22.02.1944 e residente a Vasto (CH) in Via G. Spataro 42, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.100 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 201, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 22,00 ;
3. **le anzidette somme dovute** devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività della presente concessione** è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/232  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di vigneto e diritto non esclusivo per  
l'utilizzo della strada di accesso in terreno  
battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in  
Comune di Vasto (CH) - Ditta FERLENGHI  
Giovanna.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni  
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei  
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di  
Vasto (CH) in data 10.10.2012 prot. n.  
RA/226373, la Ditta FERLENGHI Giovanna, ha  
chiesto il rinnovo e la voltura della  
concessione precaria di suolo tratturale in  
Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo  
L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n.  
1398 del 29.04.1996 scaduto il 31.10.2000  
intestato a Di Rosso Cesario - rinunciatario;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716  
del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la  
pratica positivamente istruita, completa di  
scheda tecnica istruttoria, schema di  
disciplinare concessione e parere favorevole  
della competente Soprintendenza Archeologica  
dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata  
03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il  
rinnovo e la voltura della concessione della  
durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta  
subordinata all'accettazione ed all'osservanza  
da parte dell'interessato delle condizioni e  
delle disposizioni dettate dal disciplinare  
allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n.  
RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa  
decorrenza 01.11.2012 fermo restando  
l'obbligo del concessionario di corrispondere,

nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto "a favore della Sig.ra FERLENGHI Giovanna nata il 05.08.1948 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 42, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.309 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 207/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone** annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 142,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE , CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/233  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo per l'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta LONGO Cinzia Antonia.**

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni,

proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 24.10.2012 prot. n. RA85/V, la Ditta LONGO Cinzia Antonia, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH31/58 del 20.04.2011 scadente il 31.10.2015 intestato a Di Rosso Michele - rinunciatario -;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto "a favore della Sig.ra LONGO Cinzia Antonia nata il 08.11.1961 e residente a Vasto (CH) in Via Corso Dante 16, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 700 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 177/B2, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 32,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'

area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE , CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/234  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta RANALLI Filomena.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 07.12.2012 prot. n. RA/279569 , la Ditta RANALLI Filomena , ha

chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH7/211 del 19.03.2010 scadente il 31.10.2014 intestato a Ranalli Panfilo e Faienza Rachele - deceduto e rinunciataria;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

**DETERMINA**

1. **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo "a favore della Sig.ra RANALLI Filomena nata il 20.11.1962 e residente a Atesa (CH) in Via Vincenzo Riccio 10, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 320 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 95, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 5,16;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE , CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/235  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Monteodorisio (CH) - Ditta DI FOGLIO Grazia.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al

rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 0\1.02.2013 prot. n. RA/245, la Ditta DI FOGLIO Grazia, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Moteodorisio (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto D.G.R. n. 5680 del 20.10.1983 scaduto il 31.10.1986 intestato a Di Lello Giuseppina e Fagnani Michele - rinunciatari;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo arborato "a favore della Sig.ra DI FOGLIO Grazia nata il 21.04.1967 e



residente a Vasto (CH) in Via Ciro Menotti 41, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 16.520 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Montedorisio (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 331, 332 e 333, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 199,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE , CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/236  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada d'accesso in terreno battuto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DELL'OSO Anna.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 17.10.2012 prot. n. RA/229960, la Ditta DELL'OSO Anna, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 90070 del 21.09.1971 scaduto il 31.08.1974 intestato a Nicolucci Luigi - rinunciatario - ;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di

disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto "a favore della Sig.ra DELL'OSO Anna nata il 07.03.1954 e residente a Scerni (CH) in Via S. Giacomo 47, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle

- condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 240 circa della zona del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 173, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone** annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 129,11 ;
  3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
  4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
  5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
    - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
    - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
    - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE , CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/237  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e fabbricato civile abitazione – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MINCONE Orlando.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 07.01.2013 prot. n. RA/2900, la Ditta MINCONE Orlando , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH7/44 del 28.01.2008 scaduto il 31.10.2012 intestato a Mincone Orlando - rinunciatario -;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 372 datata 12.07.1995;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in

continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo e fabbricato civile abitazione "a favore del Sig. MINCONE Orlando nato il 12.08.1965 e residente a Scerni (CH) in Via S. Giacomo 9, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 240 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 67, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 133,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE , CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/238  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI PARDO Lorella, MANCINI Marco, Danilo e Francesco P.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio

culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 03.12.2012 prot. n. RA/272388, la Ditta DI PARDO Lorella, MANCINI Marco, Danilo e Francesco P., ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH7/984 del 04.12.2007 scaduto il 31.10.2012 intestato a Mancini Giuliano - deceduto -;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di

cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

- 1. Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo arborato " a favore dei Sig.ri DI PARDO Lorella , M,ANCINI Marco, Danilo e Francesco P. nati rispettivamente il 11.01.1962, 19.01.1989, 02.04.1991 e 19.10.2001 e residenti a Scerni (CH) in Via S. Giacomo 124, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.110 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 87 e 88, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 28,00;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/239  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta BENEDETTI Angelica.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per

l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 25.09.2012 prot. n. RA/212402, la Ditta BENEDETTI Angelica, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH7/554 del 10.06.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del

30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di oliveto "a favore della Sig.ra BENEDETTI Angelica nata il 13.11.1950 e residente a Scerni (CH) in via Colle Orzo 16, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.106 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 44/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 29,00;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al



rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE , CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/240  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI GIOVANNI Franco e Mario.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni

immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 08.11.2012 prot. n. RA/248903, la Ditta DI GIOVANNI Franco e Mario, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH7/51 del 28.01.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta

direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo "a favore dei Sig.ri DI GIOVANNI Franco e Mario nati il 31.10.1968 e 10.11.1965 e residenti a Scerni (CH) in via IV Novembre 20, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.060 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 3/A e 4, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 11,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/241  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di base cm. 50, prato, cancello d’ingresso e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso realizzata con materiali posati a secco - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta TINARO Natale.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

**VISTO** l’art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’ UTA di Vasto (CH) in data 09.05.2012 prot. n. RA/106864 , la Ditta TINARO Natale , ha

chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH7/615 del 08.08.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 4250 II b2/9953 datata 22.11.2007;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di base cm. 50, prato, cancello d'ingresso e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso realizzata con materiali posati a secco "a favore del Sig. TINARO Natale nato il 25.12.1959 e residente a Scerni (CH) in Corso Leonardo Umile 14, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 305 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 285, 286 e 287, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n.258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 129,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere

e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/242  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di base cm. 50, prato, cancello d'ingresso pedonale e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI VIRGILIO Nicola.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 09.05.2012 prot. n. RA/106853, la Ditta DI VIRGILIO Nicola, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH7/617 del 08.08.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3929 II b2T/9949 datata 22.11.2007;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo di

base cm. 50 , prato , cancello d'ingresso pedonale e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso "a favore del Sig. DI VIRGILIO Nicola nato il 12.11.1958 e residente a Scerni (CH) in Via Piana S. Maria 33, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 95 circa della zona del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 15/C, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n.258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 123,95;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole,

a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/243  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione, garage, stallette, muretto, seminativo, recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta D'ERCOLE Gaetano.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 04.10.2012 prot. n. RA/222618, la Ditta D'ERCOLE Gaetano, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH7/532 del 10.06.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli

della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo resi con note n. 4007 e 4606 datate 09.07.1998 e 24.09.1999;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di fabbricato civile abitazione, garage, stallette, muretto, seminativo, recinzione e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso "a favore del Sig. D'ERCOLE Gaetano nato il 14.10.1935 e residente a Scerni (CH) in C/da Tratturo 11, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al

successivo punto 5), della superficie di mq. 750 circa della zona del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 38, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n.258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 130,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)



6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/244  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione, recinzioni e diritto non esclusivo all'utilizzo degli accessi - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI SILVIO Gennaro.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 01.10.2012 prot. n. RA/217391, la Ditta DI SILVIO Gennaro, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH7/996 del 04.12.2007 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 7518 datata 01.12.2001;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di fabbricato civile abitazione, recinzione con cordolo e pali in ferro e rete metallica part.lla 569 Fg. 14, recinzione fronte strada e lati est e ovest con cordoli in cemento, pali in cemento e rete metallica part. 37, 38 e 39 del Fg. 14, recinzione lato est del Fg. 14 part. 569 in pali in ferro e rete metallica, recinzione con cordolo di base di h=50 cm. e diritto non esclusivo all'utilizzo degli accessi "a favore del Sig. DI SILVIO Gennaro nato il 07.03.10.1953 e residente a Scerni (CH) in

Via S. Giacomo 25, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.610 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 79, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n.258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 148,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della

locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE , CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/245  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione e sua sopraelevazione, realizzazione rimessa attrezzi agricoli, pertinenza dei fabbricati, seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GIACOMUCCI Giacinto.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 20.07.2012 prot. n. RA/169987, la Ditta GIACOMUCCI Giacinto, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH7/986 del 01.12.2007 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica

dell' Abruzzo resi con note n. 901/7820 e 3818/4798 datate Febbraio e Giugno 2006;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di fabbricato civile abitazione e sua sopraelevazione, realizzazione rimessa attrezzi agricoli, pertinenza dei fabbricati, seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto "a favore del Sig. GIACOMUCCI Giacinto nato il 08.09.1939 e residente a Scerni (CH) in Via Tratturo 47, a corpo e non a misura e sotto

l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.500 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 50, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n.258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 138,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della

locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/246  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di realizzazione parziale recinzione con rete metallica e pali in ferro, fabbricati adibiti a deposito e piccola stalla e piccolo spazio interno e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in brecciato - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI SALVATORE Cristina e TARQUINIO Berardino.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 19.10.2012 prot. n. RA23/v, la Ditta DI SALVATORE Cristina e TARQUINIO Berardino, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH7/517 del 28.06.2007 scaduto il 31.10.2011;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole

della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 591 datata 22.01.2002;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di realizzazione parziale recinzione con rete metallica e pali in ferro, fabbricati adibiti a deposito, piccola stalla e piccolo spazio interno e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in brecciato "a favore dei Sig.ri DI SALVATORE Cristina e TARQUINIO Berardino nati rispettivamente il

19.06.1930 e 16.10.1952 e residenti a Scerni (CH) in S. Giacomo 181, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 700 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 117 e 118, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n.258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 128,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/247  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione con sovrastante rete metallica con cordolo di 50 cm., prato, cancello d'ingresso e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI LELLO Remo e CINALLI Maria.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 09.05.2012 prot. n. RA/106859, la Ditta DI LELLO Remo e CINALLIM Maria, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH7/618 del 08.07.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole

della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 10825 datata 18.12.2007;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di recinzione con sovrastante rete metallica con cordolo di cm. 50, prato, cancello d'ingresso e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso "a favore dei Sig.ri DI LELLO Remo Cristina e CINALLI Maria nati rispettivamente il 04.09.1938 e 24.02.1945 e residenti a Scerni (CH) in Via Tratturo 14,

a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 910 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 289, 288 e 168, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n.258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 134,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza,



anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/248  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, fabbricato civile abitazione/sopraelevazione, autorimessa e recinzione con pali in ferro e rete metallica - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta RANALLI Panfilo e IANNI Filomena.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 14.09.2012 prot. n. RA/205139, la Ditta RANALLI Panfilo e IANNI Filomena, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH7/248 del 17.03.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo resi con note n. 6760 e 385 datate 23.05.1995 e 14.02.1998;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo, fabbricato civile abitazione/sopraelevazione, autorimessa, recinzione con pali in ferro e rete metallica" a favore dei Sig.ri RANALLI Panfilio e IANNI Filomena nati rispettivamente il 24.03.1960 e 13.11.1939 e residenti a Scerni (CH) in Via Tratturo 134, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 660 circa della zona del Tratturo Lanciano -

Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 231, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n.258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 131,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed

all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/249  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, fabbricato civile abitazione e tre edifici di piccole dimensioni adibiti a garage, cantina e ripostiglio - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MANCINI Silverio**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 18.10.2012 prot. n. RA /07v, la Ditta MANCINI Silverio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH7/529 del 10.06.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 4796 datata 06.09.1997;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di

dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo, fabbricato civile abitazione e tre edifici di piccole dimensioni adibiti a garage, cantina e ripostiglio "a favore del Sig. MANCINI Silverio nato il 24.12.1935 e residente a Scerni (CH) in Via S. Giacomo 199, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 600 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 128, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 136,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 10.04.2013, n. DH31/250  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di seminativo e fabbricato civile  
abitazione - Tratturo Lanciano - Cupello in  
Comune di Scerni (CH) - Ditta BERARDUCCI  
Domenico.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio

culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni  
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei  
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di  
Vasto (CH) in data 19.10.2012 prot. n. RA 37/v,  
la Ditta BERARDUCCI Domenico, ha chiesto il  
rinnovo della concessione precaria di suolo  
tratturale in Comune di Scerni (CH)  
appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello,  
rilasciato con atto n. DH7/563 del 10.06.2008  
scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716  
del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la  
pratica positivamente istruita, completa di  
scheda tecnica istruttoria, schema di  
disciplinare concessione e parere favorevole  
della competente Soprintendenza Archeologica  
dell'Abruzzo reso con nota n. 392 datata  
14.02.1998;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo e fabbricato civile abitazione " a favore del Sig. BERARDUCCI Domenico nato il 26.11.1944 e residente a San Salvo (CH) in Via Toscanini 12, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 635 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 234/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n.258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 130,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/289  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di seminativo e diritto non esclusivo  
all' utilizzo della strada di accesso brecciata  
con cordolo in conglomerato cementizio -  
Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di  
Vasto (CH) - Ditta DEL BONIFRO Gianfranco.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni

demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei  
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di  
Vasto (CH) in data 26.10.2012 prot. n.  
RA/238183, la Ditta DEL BONIFRO Gianfranco,  
ha chiesto il rinnovo della concessione  
precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto  
(CH) appartenente al Tratturo L'Aquila -  
Foggia, rilasciato con atto DH7/147 del  
28.01.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716  
del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la  
pratica positivamente istruita, completa di  
scheda tecnica istruttoria, schema di  
disciplinare concessione e parere favorevole  
della competente Soprintendenza Archeologica  
dell' Abruzzo reso con nota n. 1424 datata  
08.03.1997;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il  
rinnovo della concessione della durata di anni  
5 (cinque), che la stessa resta subordinata  
all'accettazione ed all'osservanza da parte  
dell'interessato delle condizioni e delle  
disposizioni dettate dal disciplinare allegato  
alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del  
30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza

01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso brecciata con cordolo in conglomerato cementizio a favore del Sig. DEL BONIFRO Gianfranco nato il 06.08.1967 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 55, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.700 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 199/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 139,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/290

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso in terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TROIANO Michele e Nicola.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 145.11.2012 prot. n. RA/254110, la Ditta TROIANO Michele e Nicola , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto DH7/548 del 10.06.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto a favore dei Sig.ri TROIANO Michele e Nicola nati rispettivamente il 14.02.1965 e 14.09.1940 e residenti a Vasto (CH) in Via Buonanotte 5, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 13.000 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 338 e 339, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 254,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/291  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DEL BORRELLO Francesco.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;  
**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 31.12.2012 prot. n. RA/298955, la Ditta DEL BORRELLO Francesco, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. D.G.R. n. 3498 del 30.12.1997 scaduto il 31.10.2002;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente

Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto a favore del Sig. DEL BORRELLO Francesco nato il 30.10.1944 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 112, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 910 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 129/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 35,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di

salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE , CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/292  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BERARDOZZI Giuseppina.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l' UTA di Vasto (CH) in data 22.10.2012 prot. n. RA/42/N, la Ditta BERARDOZZI Giuseppina, ha

chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/440 del 11.06.2007 scaduto il 31.10.2011;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

**DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto a favore della Sig.ra BERADOZZI Giuseppina nata il 27107.1952 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 219, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.490 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 96/A e 96/C, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 40,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/293  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta FAGNANI Giovanni.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e

Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 12.11.2012 prot. n. RA/251835, la Ditta FAGNANI Giovanni, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/49 del 28.01.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la

pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto a favore del Sig. FAGNANI Giovanni nato il 10/10/1968 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo

254, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8.700 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 86, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 112,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della

locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/294  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta D'ALESSANDRO Domenico**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";



**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 21.12.2012 prot. n. RA/260903, la Ditta D'ALESSANDRO Domenico, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/560 del 10.06.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di vigneto, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto a favore del Sig. D'ALESSANDRO Domenico nato il 25.03.1984 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 132, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 9.150 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 116/A e 116/b, la suddetta

- concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 167,00;
  3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
  4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
  5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
    - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
    - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
    - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
  6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716

del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/295  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NOCCIOLINO Antonia.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 19.10.2012 prot. n. RA/24/N, la Ditta NOCCIOLINO Antonia, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/436 del 11.06.2007 scaduto il 31.10.2011;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza

amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto a favore della Sig.ra NOCCIOLINO Antonia nata il 27.07.1939 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 272, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.500 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 74, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 83,00;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/296  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI PADRE Giovannina e DEL CASALE Nicola.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per

l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 21.11.2012 prot. n. RA/260953, la Ditta DI PADRE Giovannina e DEL CASALE Nicola, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/561 del 10.06.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato

alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo a favore del Sig.ri DI PADRE Giovannina e DEL CASALE Nicola nati rispettivamente il 13.10.1962 e 15.07.1957 e residenti a Vasto (CH) in Via Valloncello 97, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.100 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 177/B3, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 22,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla

nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/297

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e uliveto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta ZINNI Elena.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante

norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 08.05.2012 prot. n. RA/105115, la Ditta ZINNI Elena, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH16/696 del 19.09.2003 scaduto il 31.10.2007;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di vigneto e uliveto a favore della Sig.ra ZINNI Elena nata il 09.07.1947 e residente a San Salvo (CH) in Via Grasceta 7, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.000 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 313, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 32,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/298  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta SILVESTRI Renato.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

**VISTO** l’art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Vasto (CH) in data 03.12.2012 prot. n. 272590 , la Ditta SILVESTRI Renato, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH)



appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/545 del 10.06.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo " a favore del Sig. SILVESTRI Renato nato il 12.10.1964 e residente a Scerni (CH) in Via S. Giacomo 112 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 13.080 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 243, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 149,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole,

a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/299  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BONTEMPO Giuseppa**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 14.11.2012 prot. n. 254514, la Ditta BONTEMPO Giuseppa, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/711 del 18.09.2007 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica

dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo "a favore della Sig.ra BONTEMPO Giuseppa nata il 19.01.1945 e residente a Vasto (CH) in Via Conti Montecchi 1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 500 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria

generale delle concessioni con il numero 146, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 149,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato

alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/300  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di seminativo arborato e orto - Tratturo  
L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) -  
Ditta TORINO Pierluigi**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni  
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei  
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di  
Vasto (CH) in data 14.08.2012 prot. n. 187445 ,  
la Ditta TORINO Pierluigi, ha chiesto il rinnovo  
della concessione precaria di suolo tratturale  
in Comune di Vasto (CH) appartenente al  
Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n.  
DH7/216 del 21.03.2007 scaduto il  
31.10.2011;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716  
del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la  
pratica positivamente istruita, completa di  
scheda tecnica istruttoria, schema di  
disciplinare concessione e parere favorevole  
della competente Soprintendenza Archeologica  
dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata  
03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di

cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo arborato e orto "a favore del Sig. TORINO Pierluigi nato il 05.02.1977 e residente a Vasto (CH) in Via Madonna della Saletta 2, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 315 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 157/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 21,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673

intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/301  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di seminativo arborato - Tratturo  
L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) -  
Ditta NAGLIERI Maria.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni  
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei  
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di  
Vasto (CH) in data 12.10.2012 prot. n. 228592,  
la Ditta NAGLIERI Maria, ha chiesto il rinnovo  
della concessione precaria di suolo tratturale  
in Comune di Vasto (CH) appartenente al  
Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n.  
DH7/430 del 11.06.2007 scaduto il  
31.10.2011;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716  
del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la  
pratica positivamente istruita, completa di  
scheda tecnica istruttoria, schema di  
disciplinare concessione e parere favorevole  
della competente Soprintendenza Archeologica  
dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata  
03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il  
rinnovo della concessione della durata di anni  
5 (cinque), che la stessa resta subordinata  
all'accettazione ed all'osservanza da parte  
dell'interessato delle condizioni e delle  
disposizioni dettate dal disciplinare allegato  
alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del  
30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza  
01.11.2012 fermo restando l'obbligo del  
concessionario di corrispondere, nella misura e

con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo arborato "a favore della Sig.ra NAGLIERI Maria nata il 02.01.1938 e residente a Vasto (CH) in Via Dei Ciclamini 12, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 790 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 205, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 12,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/302  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato e orto-Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DELLE DONNE Maria Grazia.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 14.09.2012 prot. n. RA/196105 , la Ditta DELLE DONNE Maria Grazia, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/184 del 21.03.2007 scaduto il 31.10.2011;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente



Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo arborato e orto "a favore della Sig.ra DELLE DONNE Maria Grazia nata il 29.05.1952 e residente a Vasto (CH) in Via A. De Gasperi 15, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 315 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 157/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 21,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH31/303  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TORINO Cesario**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 07.11.2012 prot. n. 247573 , la Ditta TORINO Cesario, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al

Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/252 del 17.03.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

**DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo arborato "a favore del Sig. TORINO Cesario nato il 28.07.1947 e residente a Vasto (CH) in Via Alcide De Gasperi 15, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 160 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 155, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 5,16;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole,

- a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E  
PESCA , EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/304  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TREVISO Maurizio.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi d' Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l' UTA di Vasto (CH) in data 03.09.2012 prot. n. 195527 , la Ditta TREVISO Maurizio , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/546 del 10.06.2008 scaduto il 31.10.2011;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica

dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo "a favore del Sig. TREVISO Maurizio nato il 24.09.1956 e residente a Chieti in Via A.L. Antinori 2, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.050 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni

- con il numero 329, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 30,00;
  3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
  4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
  5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
    - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
    - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
    - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
  6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716

del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/305  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta VICOLI Antonio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 05.06.2012 prot. n. 129349, la Ditta VICOLI Antonio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/446 del 11.06.2007 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di

cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di vigneto e uliveto "a favore del Sig. VICOLI Antonio nato il 12.12.1939 e residente a Vasto (CH) in Via S. Francesco D'Assisi 75, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.500 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 252/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 57,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673

intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/306  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, vigneto e uliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta MARCHESANI Alessandro.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni

demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 12.11.2012 prot. n. 251437, la Ditta MARCHESANI Alessandro, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/553 del 11.06.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza

01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo, vigneto e uliveto "a favore del Sig. MARCHESANI Alessandro nato il 01.03.1950 e residente a Vasto (CH) in Via Alborato 14/L, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.500 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 160 e 145, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 81,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli



adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/307

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta TIBERIO Nicola.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 05.12.2012 prot. n. 245321, la Ditta GALANTE Rosa Lucia, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Casalbordino (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/250 del 07.03.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente

Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di vigneto "a favore del Sig. TIBERIO Nicola nato il 12.04.1950 e residente a Casalbordino (CH) in Via Tavoleto 95, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.900 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 49/A e 51/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 82,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E  
PESCA , EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/308  
**L. R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto - Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta GALANTE Rosa Lucia.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

**VISTO** l’art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Vasto (CH) in data 14.08.2012 prot. n. 187445 , la Ditta GALANTE Rosa Lucia, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Casalbordino (CH)

appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/250 del 07.03.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di uliveto "a favore della Sig.ra GALANTE Rosa Lucia nata il 10.11.1935 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 255, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 660 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 61, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 10,50;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'uso dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole,

a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/309  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BUCCIARELLI Nicolangelo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 10.12.2012 prot. n. RA/226373, la Ditta BUCCIARELLI Nicolangelo, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto DH7/551 del 10.06.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica

dell'Abruzzo reso con nota n. 3099/89 E 2901/91 datata 11.07.1991;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo, recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso a favore del Sig. BUCCIOARELLI Nicolangelo nato il 28.03.1948 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 278/1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 650 circa della zona del Tratturo L'Aquila -

Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 70, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 132,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed

all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA , EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/310  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di sistemazione accesso e piazzali esistenti, realizzazione di due pese metalliche appoggiate su due fondazioni a raso con interposto box, realizzazione condotta interrato per derivazione acque industriali, modifica accesso carraio su strada provinciale, realizzazioni recinzioni e colture erbacee a ciclo annuale ( diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso ) - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di CHIETI - Ditta DECO S.p.a.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 09.10.2012 prot. n. RA/225652, la Ditta DECO S.p.a., ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Chieti appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto DH7/50 del 28.01.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo resi con note 3099 del 12.04.2007, 4425 del 25.05.2007 e n. 6073 integrazione parere;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di sistemazione accesso e piazzali esistenti, realizzazione di due pese metalliche appoggiate su due fondazioni a raso con interposto box, realizzazione condotta interrata per derivazione acque industriali, modifica accesso carraio su strada provinciale, realizzazioni recinzioni e colture erbacee a ciclo annuale (diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso) a favore della SOC. DECO S.p.a. con sede legale Spoltore (PE) in Via Vomano 12 - sede

operativa a San Giovanni Teatino (CH) in Via Salaria 14 (legale rappresentante TRACANNA Paolo), a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 10.500 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Chieti distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 42 e 44, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 245,48;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/26716 del 30.01.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.



- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/26716 del 30.01.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/312  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta LUCIANI Giuseppe**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 11.09.2012 prot. n. RA/201034, la Ditta LUCIANI Giuseppe, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 84238 del 01.02.1969 intestato a Milantoni Aquilino - deceduto;

**VISTA** la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di vigneto " a favore del Sig. LUCIANI Giuseppe nato a Mozzagrogna (CH) il 14.01.1960 ed ivi residente in Via Lucianetti 19, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.725 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il

numero 129, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 28,63;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato

alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/313  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI BIASE Cleziano.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 23.10.2012 prot. n. RA/234324, la Ditta DI BIASE Cleziano, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 96237 del 19.04.1974 intestato a Cerrone Nicola - deceduto -;

**VISTA** la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei

richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo "a favore del Sig. DI BIASE Cleziano nato a Lanciano (CH) il 24.09.1977 ed ivi residente in C/da Follani 226, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.100 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 44, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,00;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/314  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di accesso - Tratturo Lanciano -  
Cupello in Comune di Atesa (CH) - Ditta  
TESTANI Lanfranco.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'  
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la

quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni  
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei  
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di  
Ortona e di Lanciano in data 03.03.2011 prot.  
n. 386, la Ditta TESTANI Lanfranco, ha chiesto  
il rinnovo e la voltura della concessione  
precaria di suolo tratturale in Comune di  
Atessa (CH) appartenente al Tratturo Lanciano  
- Cupello, rilasciato con atto n. DH20/522 del  
23.10.2010 intestato a Parente Ruggero -  
rinunciataro -;

**VISTA** la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano  
n. RA/53793 del 25.02.2013 con la quale è  
stata trasmessa la pratica positivamente  
istruita, completa di scheda tecnica istruttoria,  
schema di disciplinare concessione e parere  
favorevole della competente Soprintendenza  
Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n.  
6760 datata 20.09.2010;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il  
rinnovo e la voltura della concessione della  
durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta  
s subordinata all'accettazione ed all'osservanza  
da parte dell'interessato delle condizioni e

delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA i Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di accesso "a favore del Sig. TESTANI Lanfranco nato a Ceprano (FR) il 26.07.1961 e residente a Atesa (CH) in C/da Aia S. Maria 4, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 400 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Atesa (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 51/a e 78/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 123,95;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/315  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di seminativo - Tratturo Centurelle -  
Montesecco in Comune di Atesa (CH) -  
Ditta TANO Angelo.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'  
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali , che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo ;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni  
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei  
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di  
Ortona e di Lanciano in data 02.03.2011 prot.  
n. 375 , la Ditta TANO Angelo , ha chiesto il  
rinnovo e la voltura della concessione precaria  
di suolo tratturale in Comune di Atesa (CH)  
appartenente al Tratturo Centurelle -  
Montesecco , rilasciato con atto n. DH16/88  
del 28.01.2005 intestato a Tano Nicola -  
deceduto - ;

**VISTA** la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano  
n. RA/53793 del 25.02.2013 con la quale è  
stata trasmessa la pratica positivamente  
istruita , completa di scheda tecnica istruttoria ,  
schema di disciplinare concessione e parere  
favorevole della competente Soprintendenza  
Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n.  
3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il  
rinnovo e la voltura della concessione della  
durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta  
subordinata all'accettazione ed all'osservanza  
da parte dell'interessato delle condizioni e  
delle disposizioni dettate dal disciplinare  
allegato alla nota dell'UTA i Ortona e di  
Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013,  
attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010  
fermo restando l'obbligo del concessionario di  
corrispondere, nella misura e con le modalità  
indicate nel presente provvedimento, i canoni  
annui dovuti , pena la decadenza della presente  
concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo " a favore del Sig. TANO Angelo nato a Ceprano (FR) il 26.07.1961 e residente a Atessa (CH) in C/da Aia S. Maria 4, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 780 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Atessa (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 204/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E  
PESCA , EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO



DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/316  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e strada di accesso in betonella - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Caste Frentano (CH) - Ditta FERRANTE Mario**

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 21.05.2010 prot. n. 1540, la Ditta FERRANTE Mario , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Castel Frentano appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco, rilasciato con atto n. DH7/212 del 21.03.2001;

**VISTA** la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 2793 datata 13.07.2000;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente

Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo e strada di accesso in betonella "a favore del Sig. FERRANTE Mario nato a Castel Frentano (CH) il 25.09.1942 ed ivi residente nella C/da Pietragrossa 8, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 9.827 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 126, 129, 130, 149, 155 e 125, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 211,49 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta

direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/317  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta TORRIERO POMPA Domenico**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 15.10.2012 prot. n. RA/111164, la Ditta TORRIERO POMPA Domenico, ha chiesto il rinnovo della

concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH16/856 del 04.11.2005;

**VISTA** la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

**DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo "a favore del Sig. TORRIERO POMPA Domenico nato a Lanciano (CH) il 19.07.1940 ed ivi residente nella C/Serre 92 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.850 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 94, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 39,61;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o

eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA , EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/318  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto e vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta FERRANTE Tommaso**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 16.03.2011 prot. n. 513, la Ditta FERRANTE Tommaso, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH16/452 del 23.05.2006;

**VISTA** la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2010 per uso di uliveto e vigneto "a favore del Sig. FERRANTE Tommaso nato a Lanciano (CH) il 08.10.1963 ed ivi residente in C/da Costa di Chieti 65, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 700 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria

generale delle concessioni con i numeri 12 e 13, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 15,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed

all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E  
PESCA , EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/319  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta PASQUINI Elena**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l' UTA di Ortona e di Lanciano in data 25.11.2010 prot. n. 3081 , la Ditta PASQUINI Elena , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH16/833 del 22.11.2004;

**VISTA** la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di

dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2010 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra PASQUINI Elena nata a S. Maria Imbaro (CH) il 26.03.1926 ed ivi residente in Via Vico Tizzone 5 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 520 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 105, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 10,00;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/53793 del 25.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA , EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/320  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e strada di accesso misto cava - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) - Ditta SUZIO Pierina.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;



**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 09.11.2012 prot. n. RA/250340, la Ditta SUZIO Pierina, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Poggiofiorito (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/257 del 17.03.2008;

**VISTA** la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 767 datata 30.01.2013;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte

dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di vigneto e strada accesso misto cava "a favore della Sig.ra SUZIO Pierina nata a Ateleta (AQ) il 14.01.1961 e residente a Poggiofiorito (CH) in Via Cicconetti 31, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq.5.1500 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 36/a, 95/a, 36/b e 95/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 154,67;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di

notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/321

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Paglieta (CH) - Ditta DI MATTEO Maria Anna.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 25.11.2010 prot. n. 3082, la Ditta DI MATTEO Maria Anna, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Paglieta (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n. 494 del 05.02.1987;

**VISTA** la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo a favore della Sig.ra DI MATTEO Maria Anna nata a Paglieta (CH) il 05.04.1933 e residente a Pescara in Via Montanara 49, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.530 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Paglieta (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 187, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 14,84;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in

sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/322  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta D'AMELIO Anna.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni

immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 25.06.2010 prot. n. 2079, la Ditta D'AMELIO Anna, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH167/180 del 15.02.2005;

**VISTA** la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta

direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di seminativo "a favore della Sig.ra D'AMELIO Anna nata a Lanciano (CH) il 26.10.1963 e residente a Mozzagrogna (CH) in Via Principale 68, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8.120 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 322/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 72,31;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E  
PESCA , EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/323  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di collettore fognario per acque bianche - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta SORRENTINO Giovanni.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

**VISTO** l’art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Ortona e di Lanciano in data 25.06.2010 prot. n. 2076, la Ditta SORRENTINO Giovanni, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH)

appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH16/192 del 15.02.2005;

**VISTA** la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3334 datata 18.06.1997;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di collettore fognario per acque bianche "a favore del Sig. SORRENTINO Giovanni nato a Mozzagrogna (CH) il 27.12.1956 ed ivi residente in Via Principale 124, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 245 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 9 e 23, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 140,77;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di

movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E  
PESCA , EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/324  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta SORRENTINO Giovanni.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 25.06.2010 prot. n. 2077 , la Ditta SORRENTINO Giovanni , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH16/188 del 15.02.2005;

**VISTA** la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere



favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2009 per uso di seminativo " a favore del Sig. SORRENTINO Giovanni nato a Mozzagrogna (CH) il 27.12.1956 ed ivi residente in Via Principale 124 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.300 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in

Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 4, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 72,31;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/325  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo irriguo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta FARINA Antonio Franco .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 23.11.2009 prot. n. 2285, la Ditta FARINA Antonio Franco, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S.Eusanio Del Sangro appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco, rilasciato con atto n. DH16/684 del 13.10.2004;

**VISTA** la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali,

siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo irriguo "a favore del Sig. FARINA Antonio Franco nato a Lanciano (CH) il 14.03.1961 e residente a S. Eusanio Del Sangro (CH) in Via Castellata 231, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.070 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 241 e 180/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 62,63;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/326  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo irriguo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta FARINA Antonio Franco .**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio

culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 23.11.2009 prot. n. 2286, la Ditta FARINA Antonio Franco, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S.Eusanio Del Sangro appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco, rilasciato con atto n. DH16/250 del 21.02.2005;

**VISTA** la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2010 per uso di seminativo irriguo " a favore del Sig. FARINA Antonio Franco nato a Lanciano (CH) il 14.03.1961 e residente a S. Eusanio Del Sangro (CH) in Via Castellata 231, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.870 circa della zona del Tratturo Centurelle - Monteseco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 167, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 71,74 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/327  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di seminativo, ortaggi, rimessa agricola  
e diritto non esclusivo all'utilizzo della  
strada in terreno battuto - Tratturo  
L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di  
Sangro (CH) - Ditta IEZZI Maria Teresa.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'  
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni

demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei  
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di  
Ortona e di Lanciano in data 18.02.2011 prot.  
n. 255, la Ditta IEZZI Maria Teresa, ha chiesto il  
rinnovo e la voltura della concessione precaria  
di suolo tratturale in Comune di Torino Di  
Sangro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila  
- Foggia, rilasciato con atto D.G.R n. 3110 del  
29.04.1982 intestato a Iezzi Giulio -  
rinunciatarario;

**VISTA** la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano  
n. RA/45299 del 15.02.2013 con la quale è  
stata trasmessa la pratica positivamente  
istruita , completa di scheda tecnica istruttoria ,  
schema di disciplinare concessione e parere  
favorevole della competente Soprintendenza  
Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n.  
1289 datata 02.03.2009;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il  
rinnovo e la voltura della concessione della  
durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta  
subordinata all'accettazione ed all'osservanza  
da parte dell'interessato delle condizioni e  
delle disposizioni dettate dal disciplinare  
allegato alla nota dell'UTA i Ortona e di

Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo , ortaggi , rimessa agricola e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in terreno battuto " a favore della Sig.ra IEZZI Maria Teresa nata a Torino Di Sangro (CH) il 16.05.1964 ed ivi residente in C/da Collen Termine 103 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 13.640 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 9/b e 10 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 178,51;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.04.2013, n. DH31/328  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di seminativo - Tratturo L'Aquila -  
Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) -  
Ditta CANNONE Alfonso.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'  
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni

demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei  
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di  
Ortona e di Lanciano in data 08.01.2009 prot.  
n. 76 , la Ditta CANNONE Alfonso , ha chiesto il  
rinnovo e la voltura della concessione precaria  
di suolo tratturale in Comune di Torino Di  
Sangro (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila  
- Foggia, rilasciato con atto ex Commissariato  
Tratturi di Foggia n. 103873 del 03.10.1977  
intestato a Cannone Angelo - rinunciatario -;

**VISTA** la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano  
n. RA/45299 del 15.02.2013 con la quale è  
stata trasmessa la pratica positivamente  
istruita , completa di scheda tecnica istruttoria ,  
schema di disciplinare concessione e parere  
favorevole della competente Soprintendenza  
Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n.  
3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il  
rinnovo e la voltura della concessione della  
durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta  
subordinata all'accettazione ed all'osservanza  
da parte dell'interessato delle condizioni e  
delle disposizioni dettate dal disciplinare  
allegato alla nota dell'UTA i Ortona e di



Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

- 1. Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di seminativo "a favore del Sig. CANNONE Alfonso nato a Torino Di Sangro (CH) il 23.12.1947 ed ivi residente in C/da Carriera 29, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 700 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 62/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 10,00;
- 3. le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/45299 del 15.02.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,  
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA  
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,  
Legislativo e Bura  
UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Via Salaria Antica Est 27 - Località S. Antonio - Pile  
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631  
Tel. 0862 36 4221/4211**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)**